
MEMORIA AEROPORTI 2030

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati

Disegno di legge C. 1532 - *bis* recante disposizioni in materia di lavoro

Gentile Presidente, AEROPORTI 2030 - l'Associazione italiana che rappresenta i gestori aeroportuali di Roma Fiumicino e Ciampino, e di Venezia, Verona, Treviso e Brescia, rispettivamente primo e terzo sistema aeroportuale nazionale – ringrazia per l'opportunità di poter offrire il proprio contributo nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge recante disposizioni in materia di lavoro.

In particolare, AEROPORTI 2030 - nel perseguire le proprie finalità di tutela, valorizzazione ed evoluzione della gestione degli aeroporti - intende sottoporre alla cortese attenzione della Commissione alcuni spunti in materia di **contratti a termine di carattere stagionale**, che confidiamo possano stimolare le riflessioni ed i lavori della Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge in oggetto.

Il ricorso ai contratti a termine stagionali è una pratica da sempre connaturata all'industria del trasporto aereo e, nello specifico, anche alle società di gestione aeroportuale. Difatti, il traffico aereo per sua natura presenta una fisiologica variabilità nel corso dell'anno e, in particolare nel nostro Paese, storicamente esistono dei periodi dell'anno (invernali ed estivi) durante i quali si registrano dei picchi dei volumi di traffico di molto superiori rispetto a quelli della bassa stagione.

Per far fronte a queste situazioni garantendo la massima sicurezza e qualità del servizio, senza arrecare disagi ai viaggiatori, e continuando a garantire gli elevati standard tipici dei servizi aeroportuali italiani, le società di gestione aeroportuale sono chiamate ad adeguare l'organico di personale (i volumi di traffico in alta stagione possono arrivare a triplicare).

Tale esigenza era ampiamente codificata fin dalla prima legge sul lavoro a termine che, pur prevedendo l'eccezionalità di questo strumento, già negli anni Sessanta introduceva specifiche forme di flessibilità per consentire alle attività operative del trasporto aereo di poter fare fronte alle cicliche intensificazioni produttive estive ed invernali. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 230 del 1961 (modificato nel 1986), l'apposizione del termine al contratto di lavoro era

consentita già all'epoca “*quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati*”.

Ciò premesso, si chiede a codesta Spett.le Commissione di valutare una integrazione del provvedimento in esame al fine di risolvere una situazione di grave incertezza derivante da una interpretazione giurisprudenziale del concetto di “*stagionalità*” in materia di contratti a tempo determinato del tutto incompatibile con la tradizione del settore.

A tal riguardo si deve infatti considerare che:

- nel settore aeroportuale la stagionalità costituisce da sempre un elemento strutturale del contratto collettivo di riferimento (CCNL del Trasporto Aereo – Sezione Gestori Aeroportuali), espressamente disciplinata dall'art. G. 13 *bis* del contratto medesimo (in allegato) ai fine di valorizzare la flessibilità che la legge attualmente, proprio per le attività stagionali, demanda alla contrattazione collettiva;
- se pur allo stato con riferimento al precedente assetto normativo (d.lgs. n. 368/2001) la giurisprudenza sembra aver ora escluso che la contrattazione collettiva possa attivare le flessibilità previste per le attività stagionali a fronte di picchi di intensificazione stagionale delle attività;
- tale l'interpretazione appare in contrasto con il dettato normativo di cui alla attuale formulazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 che attribuisce una maggiore flessibilità al contratto a tempo determinato stipulato “*nelle attività stagionali individuate*” dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 “*nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi*” (introducendo così un rinvio più ampio alla contrattazione collettiva che dovrebbe, a questo punto, ricomprendere anche la casistica dei picchi stagionali di attività in linea con la tradizione del settore).

Qualora dovesse consolidarsi/estendersi l'interpretazione restrittiva - che tende ad escludere dalla norma di rinvio alla contrattazione collettiva il concetto di “*picchi di stagionalità*” tipico del settore

aeroportuale (e, come visto, richiamato anche dal CCNL del Trasporto Aereo) - vi sarebbe la concreta difficoltà di utilizzare tale tipologia di contratto di lavoro a tempo determinato per fare fronte alle cicliche esigenze di stagionalità industriale riferite alla stagione estiva e invernale (con conseguente gravissima intensificazione anche del contenzioso e, più in generale, dell'incertezza del diritto).

La scrivente Associazione, dunque, intende sottoporre alla Commissione la proposta di introdurre, nel provvedimento al sottoposto al Suo esame, una norma di interpretazione autentica che chiarisca definitivamente la portata del rinvio alla contrattazione collettiva con riferimento ai fenomeni di “stagionalità”.

Si riportano di seguito la proposta di emendamenti che sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione.

Proposta emendamenti

- L'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con tutte le ulteriori ipotesi di stagionalità individuate dalla contrattazione collettiva anche con riferimento alla intensificazione ciclica e ricorrente della produzione in determinati periodi dell'anno.
- L'art. 2, comma 29, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 è modificato come segue: «*b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*».